



PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

**PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE**

VOLUME G

Parte normativa

15.06.2021



VOLUME G

Parte Normativa

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Inquadramento normativo	3
Art. 2 Piano di tutela delle acque.....	4
Art. 3 Finalità e contenuto.....	4
Art. 4 Effetti	4
Art. 5 Elementi del PTA.....	5
Art. 6 Procedura di approvazione.....	5
Art. 7 Aggiornamento, modifiche e integrazioni	6
Art. 8 Entrata in vigore e norme transitorie	6
Art. 9 Abrogazioni	6
TITOLO II CARATTERISTICHE DEI CORPI IDRICI	8
CAPO I – Tipizzazione ed Identificazione dei corpi idrici (Volume A).....	8
Art. 10 Identificazione e tipizzazione dei corpi idrici superficiali.....	8
Art. 11 Identificazione e tipizzazione dei corpi idrici sotterranei	8
Art. 12 Siti di riferimento per i corpi idrici fluviali	8
Art. 13 Corpi idrici fluviali transfrontalieri e interregionali	8
CAPO II – Stato di qualità e obiettivi ambientali (Volume D).....	9
Art. 14 Determinazione del programma di monitoraggio	9
Art. 15 Determinazione dello stato di qualità	10
Art. 16 Obiettivi ambientali	10
Art. 17 Deroghe relative agli obiettivi ambientali.....	10
CAPO III – Aree a specifica tutela (Volume E)	13
Art. 18 Registro delle aree protette (RAP)	13
Art. 19 Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano.....	13
Art. 20 Acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.....	13
Art. 21 Identificazione delle acque di balneazione.....	13
Art. 22 Aree sensibili (Direttiva 1991/271/CEE).....	14
Art. 23 Zone vulnerabili da nitrati (Direttiva 1991/676/CEE) e misure di prevenzione dalla possibile contaminazione delle acque da nitrati	14
Art. 24 Zone vulnerabili da fitosanitari (Direttiva 1991/414/CEE)	14
Art. 25 Corpi idrici correlati ad aree di protezione degli habitat e delle specie	15
TITOLO III MISURE A TUTELA DELLE ACQUE.....	15
CAPO I - Principi	15
Art. 26 Mantenimento e raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici superficiali	15
Art. 27 Mantenimento e raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici sotterranei.....	16
CAPO II -Misure relative alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque.....	17
Art. 28 Gestione delle acque reflue (Volume B)	17
Art. 29 Impianti di scambio termico (Volume B)	17
Art. 30 Impianti di acquacoltura e di piscicoltura (Volume B).....	18
Art. 31 Riciclo e riutilizzo delle acque reflue (Volume B)	19
Art. 32 Neve da sgombero (Volume B).....	19
Art. 33 Acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne (Volume B).....	19

Art. 34 Utilizzi delle acque superficiali	20
Art. 35 Derivazioni esistenti da acque superficiali.....	20
Art. 36 Derivazioni in fase di rinnovo da acque superficiali	21
Art. 37 Nuove derivazioni da acque superficiali	21
Art. 38 Nuove derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica con potenza nominale media annua inferiore a 3.000 kW.....	22
Art. 39 Derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica con una potenza nominale media annua eccedente 3.000 kW.....	25
Art. 40 Definizione delle buone condizioni qualitative e quantitative dei popolamenti ittici	25
Art. 41 Quantità massime derivabili da acque superficiali	25
Art. 42 Misure di tutela per le acque sotterranee	26
 CAPO III – Altre Misure di tutela delle acque.....	27
Art. 43 Gestione dei sedimenti dei bacini artificiali	27
Art. 44 Fascia riparia	28
Art. 45 Gestione degli ambiti fluviali di fondovalle.....	28
Art. 46 Ripristino del continuum fluviale.....	28
Art. 47 Attività sportive nelle acque	30
Art. 48 Tutela delle specie e dei habitat	30
Art. 49 Specie esotiche invasive	30
Art. 50 Verifica dell'efficacia delle misure	30
Art. 51 Finanziamenti.....	31

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Inquadramento normativo

1. La direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, nel testo vigente, ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dallo scarico delle acque reflue urbane.
2. La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, "Direttiva Acque" (di seguito DQA), nel testo vigente, costituisce il riferimento generale per l'azione comunitaria in materia di acque.
3. L'art. 9 del d.p.r. del 31 agosto 1972, n. 670 (di seguito Statuto d'autonomia) attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano competenza legislativa esclusiva in materia di "utilizzo delle acque pubbliche".
4. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di autonomia l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa (PGUAP).
5. L'art. 2 del d.lgs. del 11 novembre 1999, n. 463^I, *"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica"* completa il quadro autonomistico in materia di gestione delle risorse idriche e trasferisce la competenza amministrativa sul demanio idrico, in particolare le funzioni amministrative riguardo alle opere idrauliche di prima e seconda categoria e alle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico di impianti superiori a 3MW, alle Province autonome. L'art. 2 stabilisce che il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (di seguito PGUAP) vale anche quale piano di bacino di rilievo nazionale.
6. Con d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, "Codice dell'ambiente", è stata recepita a livello nazionale la DQA. Esso ha ripartito il territorio italiano in otto distretti idrografici.
7. Decreti di attuazione al d.lgs. 152/2006:
 - a) d.m. 16 giugno 2008 n. 131, "Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici";
 - b) d.m. 14 aprile 2009 n. 56, "Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici superficiali";
 - c) d.lgs. 16 marzo 2009 n. 30, "Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento";
 - d) decreto del MATTM 17 luglio 2009, "Raccolta e scambio delle informazioni";
 - e) decreto del MATTM 8 novembre 2010 n. 260, "Classificazione delle acque superficiali";
 - f) d.m. 27 novembre 2013, n. 156, "Regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo."
 - g) d.lgs. 13 ottobre 2015 n. 172, "Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica la direttiva 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque".
8. La legge provinciale del 18 giugno 2002 n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" disciplina la materia tutela delle acque.

^I La valenza, per le province autonome di Trento e Bolzano, del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche anche quale piano di bacino, come previsto dal d.lgs. 463/1999, è stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 353 del 6-7 novembre 2001.

Art. 2

Piano di tutela delle acque

1. Il piano di tutela delle acque (di seguito PTA) costituisce un piano stralcio al PGUAP in base all'art. 3 comma 1 del d.p.r. 22 giugno 2017 e si coordina con le specifiche finalità previste dalla Direttiva 2000/60/CE per il distretto idrografico delle Alpi orientali di cui all'art. 117 del d.lgs. 152/2006.
2. Il PTA rappresenta un piano di settore provinciale ai sensi dell'art. 49 della legge provinciale del 10 luglio 2018 n. 9.
3. Il PTA rappresenta un piano di settore ai sensi dell'art. 49 della legge provinciale del 10 luglio 2018 n. 9.

Art. 3

Finalità e contenuto

1. Il PTA attua quanto disposto dalla l.p. 8/2002 e dal PGUAP e determina direttive e vincoli ai quali devono conformarsi i piani e i programmi provinciali.
2. Ai sensi dell'art. 27 della l.p. 8/2002 il PTA contiene:
 - a) le caratteristiche dei corpi idrici;
 - b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
 - c) le misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
 - d) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
 - e) il fabbisogno di reti fognarie e impianti di depurazione per acque reflue urbane con l'indicazione delle opere di interesse sovracomunale, della localizzazione degli impianti e delle relative priorità e tempi di realizzazione nonché dei valori limite di emissione;
 - f) le prescrizioni e indicazioni in merito alla gestione dei servizi di fognatura e depurazione, all'organizzazione delle relative strutture tecniche, amministrative e di controllo degli scarichi, al personale addetto e alle attrezzature e apparecchiature tecniche necessarie;
 - g) i vincoli di tutela e gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
 - h) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti.
3. Il PTA individua gli obiettivi ambientali e per specifica destinazione dei corpi idrici di interesse pubblico, le misure necessarie per il loro mantenimento o raggiungimento. Inoltre sono definite le misure per una tutela qualitativa e quantitativa.
4. Il PTA descrive le misure necessarie a garantire una gestione sostenibile delle acque.

Art. 4

Effetti

1. I contenuti del PTA hanno effetto immediato, se più restrittivi di quelli previsti nei piani o programmi provinciali vigenti o se costituiscono limitazioni e misure non ancora previsti. Se disposizioni o pianificazioni di settore dovessero essere più restrittive, vengono applicate queste ultime.
2. Il PTA in quanto piano stralcio al PGUAP ha gli effetti previsti dall'art. 2, comma 4 del d.p.r. 22 giugno 2017.
3. L'approvazione del PTA, ai sensi dell'articolo 28 della l.p. 8/2002, comporta variante agli strumenti urbanistici in vigore e dichiara la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi previsti nel piano. I vincoli sono inseriti d'ufficio nel piano urbanistico del comune interessato da parte della Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Prescrizioni difformi, contenute nel rispettivo piano urbanistico, sono da intendersi abrogate.

Art. 5 Elementi del PTA

1. Il PTA è composto da:
 - Volume A: Tipizzazione e identificazione dei corpi idrici
 - Volume B: Gestione delle acque reflue
 - Volume C: Analisi della pressione
 - Volume D: Qualità dei corpi idrici
 - Volume E: Registro delle aree protette
 - Volume F: Misure di tutela delle acque
 - Volume G: Parte normativa
 - Allegato 1: Tipizzazione e identificazione dei corpi idrici superficiali
 - Allegato 2: Schede relative ai corsi d'acqua e ai laghi
 - Allegato 3: Schede relative agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane

Art. 6 Procedura di approvazione

1. Il PTA è approvato dalla Giunta provinciale in coerenza con il PGUAP (art. 3 comma 3 parte 3 del PGUAP).
2. Esso è sottoposto alla valutazione ambientale strategica (di seguito VAS) ai sensi della l.p. del 13 ottobre 2017 n. 17.
3. Ai sensi della l.p. 13/1997 e della l.p. 17/2017 l'approvazione del presente PTA avviene secondo le seguenti fasi:
 - a) La proposta di piano, elaborata dall'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima (di seguito Agenzia per l'ambiente), viene approvata in prima lettura dalla Giunta provinciale; successivamente viene avviata la procedura per la valutazione ambientale strategica. A tal fine il PTA, insieme al rapporto ambientale, è pubblicato nella rete civica della provincia e all'albo pretorio dei comuni per un periodo di 60 giorni consecutivi ed esposto al pubblico per lo stesso periodo presso l'Agenzia per l'ambiente e nelle sedi dei comuni della provincia per osservazioni;
 - b) Contestualmente la proposta di piano è trasmessa all'Autorità del distretto idrografico delle Alpi Orientali, che può prendere posizione entro 90 giorni;
 - c) Entro 120 giorni dalla pubblicazione i comuni interessati possono presentare il loro parere sulla proposta di piano, tenendo presenti le prese di posizione loro pervenute e trasmettono tutto all'Agenzia per l'ambiente. Decorso tale termine si prescinde dai pareri dei comuni;
 - d) L'Ufficio valutazioni ambientali sottopone la proposta di PTA per l'esame tecnico al Gruppo di lavoro istituito dal presidente del Comitato ambientale. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle prese di posizione il Gruppo di lavoro redige una relazione istruttoria sulla proposta di piano e sulle osservazioni e proposte presentate;
 - e) Entro i successivi 30 giorni il Comitato ambientale esprime un parere motivato sul prevedibile impatto ambientale del piano, tenendo conto della relazione istruttoria del Gruppo di lavoro e delle osservazioni presentate.
4. La Giunta provinciale approva il PTA sulla base del parere del Comitato ambientale e delle prese di posizione presentate.
5. Le approvazioni successive del PTA avvengono ai sensi della l.p. 9/2018 e della l.p. 17/2017.

Art. 7**Aggiornamento, modifiche e integrazioni**

1. Il PTA è soggetto a revisione ogni sei anni; aggiornamenti e modifiche al PTA possono sempre essere apportate in presenza di esigenze motivate secondo la procedura prevista all'art. 6.
2. Aggiornamenti, modifiche e integrazioni non sostanziali al piano vengono approvate dalla Giunta provinciale su proposta dell'Agenzia per l'ambiente in deroga alla procedura di cui all'articolo 6. Si considerano "non sostanziali", al piano aggiornamenti, modifiche o integrazioni conseguenti a nuove disposizioni nazionali e comunitarie.

Art. 8**Entrata in vigore e norme transitorie**

1. Il PTA entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione della Giunta provinciale sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni contenute nel volume F, capitolo 6.4 per derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica in impianti con una potenza nominale media annua inferiore a 3.000 kW, si applicano alle domande di nuove concessione o alle domande per modifiche sostanziali di concessioni esistenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4 della l. p. del 26 gennaio 2015 n. 2, qualora la domanda sia presentata dopo l'entrata in vigore del PTA.

Art. 9**Abrogazioni**

1. Il PTA sostituisce:
 - a) il piano provinciale 1980 per la depurazione delle acque reflue approvato dalla Giunta provinciale con delibera del 23 marzo 1981 n. 1417;
 - b) il piano stralcio al PTA approvato dalla Giunta provinciale il 6 settembre 2004, con deliberazione 3243, che ha designato il territorio provinciale del distretto idrografico delle alpi orientali come area sensibile, in esecuzione della sentenza del 25 febbraio 2002, Causa 396/00 della Corte di Giustizia della Comunità europea;
 - c) la deliberazione della Giunta provinciale del 8 giugno 2009, n. 1543, concernente la caratterizzazione, ovvero tipizzazione e individuazione, dei corpi idrici superficiali e identificazione dei siti di riferimento nella provincia autonoma di Bolzano;
 - d) la deliberazione della Giunta provinciale del 14 luglio 2015, n. 834 relativa ai tratti di corsi d'acqua particolarmente sensibili ai sensi dell'art. 34 della l.p. 2/2015;
 - e) la deliberazione della Giunta provinciale del 5 marzo 1998 n. 1159 relativa alle acque designate come idonee alla vita dei pesci;
 - f) i sottoelencati decreti di vincolo:
 1. Decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 18 marzo 1977, n. 15/HO - Imposizione di vincolo del lago di Favogna e delle aree immediatamente contigue
 2. Decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 18 marzo 1977, n. 16/HO - Imposizione di vincolo dei laghi di Monticolo e delle aree immediatamente contigue
 3. Decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 18 marzo 1977, n. 17/HO - Imposizione di vincolo del lago di Carezza e delle aree immediatamente contigue
 4. Decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 18 marzo 1977, n. 18/HO - Imposizione di vincolo del lago di Dobbiaco e delle aree immediatamente contigue
 5. Decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 20 marzo 1977, n. 19/HO - Imposizione di vincolo del lago di Varna e delle aree immediatamente contigue
 6. Decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 20 marzo 1977, n. 20/HO - Imposizione di vincolo dei laghetti di Fiè e delle aree immediatamente contigue

7. Decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano del 21 luglio 1978, n. 38/HO - Lago di Dobbiaco - approvazione di provvedimenti particolari a salvaguardia del lago di Dobbiaco
8. Decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 21 luglio 1978, n. 39/HO - Approvazione di provvedimenti particolari a salvaguardia del lago di Varna
9. Decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 8 settembre 1978, n. 42/HO - Imposizione di vincolo del lago di Braies e delle aree immediatamente contigue
10. Decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 8 settembre 1978, n. 43/HO - Imposizione di vincolo del lago di Valdurna e delle aree immediatamente contigue
11. Decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 4 giugno 1980, n. 76/SA - Imposizione di vincolo del lago di Anterselva e delle aree immediatamente contigue
12. Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 giugno 1966, n. 352/28/1 - Modifica del decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 4 giugno 1980, Nr. 76/SA, concernente "Imposizione di vincolo del lago di Anterselva e delle aree immediatamente contigue"

TITOLO II

CARATTERISTICHE DEI CORPI IDRICI

CAPO I – Tipizzazione ed Identificazione dei corpi idrici (Volume A)

Art. 10

Identificazione e tipizzazione dei corpi idrici superficiali

1. In Provincia Autonoma di Bolzano sono identificati 297 corpi idrici fluviali con bacino superiore a 10 km² e 134 corpi idrici fluviali con un bacino imbrifero compreso tra 6 e 10 km² (Allegato 1, Tabella 1 e Tabella 2). I corpi idrici fluviali con bacino superiore a 10 km² sono tipizzati.
2. Secondo i criteri della DQA sono identificati e tipizzati cinque laghi naturali e quattro invasi preliminarmente fortemente modificati (prel CIFM). Inoltre, in base al loro valore ecologico e al loro interesse economico e turistico sono identificati ulteriori nove laghi di interesse provinciale (Allegato 1, Tabella 3). Alcuni di questi laghi identificati possono essere designati per una specifica destinazione d'uso (artt.20 e 21).

Art. 11

Identificazione e tipizzazione dei corpi idrici sotterranei

1. In Provincia Autonoma di Bolzano sono stati individuati e tipizzati 39 corpi idrici sotterranei (Volume A, Tabella 11).

Art. 12

Siti di riferimento per i corpi idrici fluviali

1. Per i corsi d'acqua sono stati identificati undici siti di riferimento:

Tabella 1: siti di riferimento nella Provincia autonoma di Bolzano.

codice corpo idrico	nome corpo idrico e descrizione sito di riferimento	Punto	Codice tipo
A.400.45.a	Rio Trafoi: a monte campeggio di Trafoi	11141	03GH1N
A.465	Rio di Serres: a monte sbocco	11132	03SS1N
Fa	Talvera: a monte di Pennes	11259	
C.450.20	Rio di Planca: a monte confluenza rio di Fana	11364	
G.395	Rio di Plan: a Lazines, a monte derivazione	11148	03SS2N
B.600b	Rio Ridanna: a monte di Mareta	11233	03GH2N
D.150c	Rio di Riva (Valle dei Rio): a monte sbocco, a Cantuccio	11341	
De	Torrente Aurino: a valle di Molini	11342	03SS3N
Gc	Torrente Passirio: a Sorgente	11150	
Cb	Fiume Rienza: a valle sorgenti Croda Bagnata	11300	03SR6N
C.400.10b	Rio Stolla: a Bagni Braies Vecchia	11330	

Art. 13

Corpi idrici fluviali transfrontalieri e interregionali

1. Il Fiume Drava (Jb), nel tratto dalla restituzione della centrale idroelettrica GD/66 (Versciaco) fino al confine di stato è identificato come corpo idrico di interesse transfrontaliero del bacino idrografico del Danubio.

2. Il Rio Ram (A.420) in alta Val Venosta nasce in Svizzera nella val Monastero. È identificato come corpo idrico di interesse transfrontaliero del Distretto Idrografico Alpi Orientali.
3. Sono identificati come corpi idrici interregionale del bacino idrografico Alpi Orientali i seguenti corpi idrici:

Tabella 2: corpi idrici interregionali del bacino idrografico Alpi Orientali.

Bacino	Codice CI	Nome Corpo idrico	Descrizione tratto	Tipo	competenza
Piave	N.15	Torrente Padola	sorgente - apertura della valle (affluenza torrente S.Valentino)	2	Interregionale Veneto-Bolzano
Adige	C.585.30	Rio di Valle Popena Bassa	origine - foce	3	Interregionale Veneto-Bolzano
Adige	K.10	Torrente Novella	origine - cambio tipo	2	Interregionale Trento/Bolzano
Adige	L	Avisio	Lago di Stramentizzo – confluenza rio di Brusago	14	Interregionale Trento- Bolzano
Adige	A.20	Fossa di Salorno	Confluenza Fossa Porzen - Foce	0	Interregionale Bolzano-Trento

4. Sono identificati come corpi idrici di interesse interregionale del bacino idrografico Alpi Orientali i seguenti corpi idrici:

Tabella 3: corpi idrici di interesse interregionale del bacino idrografico Alpi Orientali.

Bacino	Codice CI	Nome Corpo idrico	Descrizione tratto	Tipo
Piave	N.5	Ru de Fanes	sorgente - confluenza Rio Travenanzes	22
Adige	K.5	Torrente Pescara	origine - confine Provincia	2
Adige	A.15	Fossa Grande di Caldaro	Lago di Caldaro – confine di Provincia	8
Adige	Ai	Adige	confluenza Isarco - confine di provincia	18

5. L'Agenzia per l'ambiente assicura il necessario coordinamento con le Autorità competenti delle regioni, province e stati confinanti nella definizione delle pressioni antropiche, degli impatti, dello stato ambientale, degli obiettivi e delle misure dei corpi idrici fluviali transfrontalieri ed interregionali sopra individuati.

CAPO II – Stato di qualità e obiettivi ambientali (Volume D)

Art. 14

Determinazione del programma di monitoraggio

1. Il monitoraggio dei corpi idrici viene effettuato dall' Agenzia per l'ambiente con il supporto delle altre ripartizioni competenti.
2. Il programma di monitoraggio 2014-2019 (Volume D) riguarda al periodo di pianificazione 2015-2021.
3. Il programma di monitoraggio per la determinazione dello stato di qualità chimico ed ecologico, qualitativo e quantitativo dei corpi idrici e per la verifica dell'efficacia delle misure attuate, viene ridefinito e approvato per i successivi periodi di pianificazione dall' Agenzia per l'ambiente in accordo con le ripartizioni competenti previste al comma 1, coerentemente agli indirizzi concordati alla scala distrettuale. Adeguamenti nell'ambito di un periodo di pianificazione sono approvati seguendo lo stesso procedimento.

Art. 15 Determinazione dello stato di qualità

1. Il volume D e l'Allegato 2 descrivono lo stato di qualità dei corpi idrici per il periodo di monitoraggio 2009-2014 e i risultati preliminari del periodo di monitoraggio 2014 – 2016.
2. Al termine di ogni periodo di pianificazione, lo stato di qualità di tutti i corpi idrici tipizzati viene determinato e approvato dall' Agenzia per l'ambiente.
3. Al verificarsi di un deterioramento dello stato di qualità di un corpo idrico durante il periodo di pianificazione, l'Agenzia per l'ambiente definisce le misure necessarie e gli ulteriori controlli richiesti.
4. Il prosciugamento di un corpo idrico dovuto a cause antropogeniche determina l'assegnazione di un risultato "scarso" per tutti gli elementi di qualità.
5. Misure per raggiungere e mantenere gli obiettivi ambientali delle acque sono verificate e collaudate dall' Agenzia per l'ambiente ai sensi dell'articolo 56, comma 2 della l.p. 8/2002.
6. Per corpi idrici fortemente modificati e artificiali la determinazione del potenziale ecologico avviene, fino alla applicazione del metodo di determinazione nazionale, utilizzando il metodo per la determinazione dello stato ecologico.
7. Lo stato di qualità di corpi idrici interregionali e transfrontalieri viene determinato in accordo con le autorità competenti di regioni/stati limitrofi.

Art. 16 Obiettivi ambientali

1. Il PTA definisce:
 - a) gli obiettivi ambientali per i corpi idrici superficiali tipizzati (Allegato 2);
 - b) gli obiettivi ambientali per i corsi d'acqua con un bacino idrografico con superficie tra 6 e 10 km² (Allegato 1, Tabella 2);
 - c) per i corsi d'acqua con superficie inferiore a 6 km² e per i laghi non tipizzati, valgono i principi stabiliti della DQA;
 - d) l'obiettivo ambientale buono per i corpi idrici sotterranei.
2. Al termine di un periodo di pianificazione, gli obiettivi ambientali sono aggiornati e approvati dall'Agenzia per l'ambiente.
3. L'obiettivo ambientale sarà riferito allo stato ecologico ovvero al potenziale ecologico.

Art. 17 *modificato con D.G.P. del 08.03.2022 n. 147 e con D.G.P. del 17.06.2025 n. 435

Deroghe relative agli obiettivi ambientali

1. Considerando i criteri elencati nel volume A, capitolo 1.4, e in conformità all'articolo 4, comma 3 della DQA, la Giunta provinciale può definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato.
2. I sottoelencati 28 corpi idrici tipizzati non hanno raggiunto l'obiettivo di qualità ecologico e/o chimico entro il 2021. Per il periodo di pianificazione 2022 – 2027 vale quanto indicato in tabella 4..

Tabella 4: obiettivi ed esenzioni dei corpi idrici che non raggiungono lo stato buono. Obiettivo meno rigoroso g.r.: Obiettivo meno rigoroso già raggiunto, CN: proroga per condizioni naturali (art. 4, paragrafo 4 DQA), NF: deroga per non fattibilità tecnica (art. 4, paragrafo 5 DQA), CS: deroga per sproporzione dei costi (art. 4, paragrafo 5 DQA), DT: deterioramento temporaneo (art. 4, paragrafo 6 DQA))

CI	Nome corpo idrico e descrizione tratto	Obiettivo ambientale ecologico	Esenzione	Obiettivo ambientale chimico	Esenzione
S25	LAGO DI S. VALENTINO ALLA MUTA	buono oltre il 2027	CN	Mantenimento dello stato buono	
S143	LAGO DI CALDARO	buono oltre il 2027	CN	Mantenimento dello stato buono	
A.15.10	FOSSA PICCOLA DI CALDARO	Obiettivo meno rigoroso g.r.	NF, CS	Mantenimento dello stato buono	
A.20	FOSSA DI CORNEDO - FOSSA DI SALORNO	Obiettivo meno rigoroso g.r.	NF, CS	Mantenimento dello stato buono	
A.40c	RIO NERO	Obiettivo meno rigoroso g.r.	NF	Mantenimento dello stato buono	
A.45	FOSSA GRANDE O DI BRONZOLO	Obiettivo meno rigoroso g.r.	NF, CS	Mantenimento dello stato buono	
A.45.25.5	FOSSO DI CAMPO E FOSSO DI PIETRA	Obiettivo meno rigoroso g.r.	NF	Mantenimento dello stato buono	
F.55a	RIO D' AUNA	Obiettivo meno rigoroso g.r.	NF	Mantenimento dello stato buono	
A.65	FOSSA DI BONIFICA DELL'ADIGE	Obiettivo meno rigoroso g.r.	NF	Mantenimento dello stato buono	
A.70	FOSSA DELL'ADIGE	Obiettivo meno rigoroso g.r.	NF, CS	Mantenimento dello stato buono	
A.70.5	RIO DI APPIANO	Obiettivo meno rigoroso g.r.	NF, CS	Mantenimento dello stato buono	
A.90b	LA ROGGIA	Obiettivo meno rigoroso g.r.	CS	Mantenimento dello stato buono	
A.90a	LA ROGGIA	Obiettivo meno rigoroso g.r.	NF, CS	Mantenimento dello stato buono	
A.95	RIO DI VILPIANO	Obiettivo meno rigoroso g.r.	NF, CS	Mantenimento dello stato buono	
H.5	RIO MOLINO DI MARLENGO	Obiettivo meno rigoroso g.r.	CS	Mantenimento dello stato buono	
G.30	RIO FINALE	Obiettivo meno rigoroso g.r.	NF	Mantenimento dello stato buono	
A.200b	RIO DI TEL	Obiettivo meno rigoroso g.r.	NF	Mantenimento dello stato buono	
A.210	FOSSA DI NATURNO	Obiettivo meno rigoroso g.r.	CS	Mantenimento dello stato buono	
A.215	RIO DELLA SEGA	Obiettivo meno rigoroso g.r.	CS	Mantenimento dello stato buono	
A.235	FOSSA DI SACCO	Obiettivo meno rigoroso g.r.	NF, CS	Mantenimento dello stato buono	
A.245b	RIO DI COLSANO	Obiettivo meno rigoroso g.r.	CS	Mantenimento dello stato buono	
A.340	RIO DI ALLIZ	Obiettivo meno rigoroso g.r.	CS	Mantenimento dello stato buono	
A.365	RIO DI TANAS	Obiettivo meno rigoroso g.r.	NF	Mantenimento dello stato buono	
A.420	RIO RAM	buono al 2027	DT	Mantenimento dello stato buono	
A.15.50	RIO POZZO	Obiettivo meno rigoroso g.r.	NF, CS	buono al 2027	
A.20.5	FOSSA PORZEN	Obiettivo meno rigoroso g.r.	NF, CS	buono al 2027	
A.135b	RIO DI NOVA	Obiettivo meno rigoroso g.r.	NF, CS	buono al 2027	
A.285b	RIO PLIMA	Ziel Gut erreicht		buono al 2027	
A.15	FOSSA GRANDE DI CALDARO	Obiettivo meno rigoroso g.r.	NF, CS	Obiettivo meno rigoroso g.r.	CN, NF

3. Per 24 corpi idrici tipizzati con stato di qualità "buono" viene fissato l'obiettivo ambientale "elevato", da raggiungere entro il 2027 ("Elevato al 2027").

Tabella 5: corpi idrici con obiettivo "Elevato al 2027"

CI	Nome corpo idrico	obiettivo ecologico
B.65c	RIO BRIA	elevato al 2027
B.65.95a	RIO DI CAMIN	elevato al 2027
I.170	RIO SALTARIA	elevato al 2027
I.200	RIO DI VALLELUNGA	elevato al 2027
Ca	FIUME RIENZA	elevato al 2027
E.80a	RIO DI S.VIGILIO	elevato al 2027
E.80.15	RIO DI FURCIA	elevato al 2027
E.230.55	RIO SARÈ	elevato al 2027
C.305a	RIO DI VILA	elevato al 2027
C.400.10a	RIO STOLLA	elevato al 2027
C.400.70	RIO POSCO VALLE DI FORESTA	elevato al 2027
C.585	RIO DI SPECIE	elevato al 2027
C.585.30	VALLE POPENA E MONTE CRISTALLO	elevato al 2027
B.600.150.35	RIO PIANA	elevato al 2027
G.470	RIO DEL LAGO	elevato al 2027
A.230.50a	RIO DI FOSSE	elevato al 2027
A.285a	RIO PLIMA	elevato al 2027
A.400.45a	RIO TRAFIOI	elevato al 2027
A.400.45.55	VEDRETTA DI TRAFIOI	elevato al 2027
A.400.120	RIO DELLE VALLE DI ZAI	elevato al 2027
A.410a	RIO PUNI	elevato al 2027
A.505a	RIO CARLINO	elevato al 2027
J.105.15	RIO IXEN	elevato al 2027
J.105.40a	RIO FISCALINA	elevato al 2027

4. Le deroghe di cui all'art. 25, commi 5 e 6 della l.p. 8/2002 e all'art. 4, comma 5 della DQA vengono applicate a specifici corpi idrici compromessi da ripercussioni di attività umane o delle loro condizioni naturali, in modo, che gli obiettivi di qualità ecologica previsti non sono fattibili o sono raggiungibili solo con un impegno finanziario esageratamente oneroso. Qualora tale deroga venga applicata, va garantito il migliore stato chimico ed ecologico possibile del corpo idrico ed impedito il deterioramento dello stato di qualità per altri tratti del sistema idrico interessato. Vanno comunque attuate misure – anche se meno onerose dal punto di vista finanziario – finalizzate a migliorare lo stato ecologico. L'applicazione di tale deroga compete alla Giunta provinciale, che stabilisce anche gli obiettivi ambientali meno rigorosi.
5. Le deroghe di cui all'articolo 25, paragrafi 5 e 6, della l.p. 8/2002 e all'articolo 4, paragrafo 6, della DQA possono essere applicate ai corpi idrici il cui stato si è deteriorato per cause naturali o di forza maggiore, circostanze eccezionali e ragionevolmente imprevedibili. Il PdG del distretto idrografico delle Alpi orientali definisce gli indicatori appropriati da applicare. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, il "catasto degli eventi - pericoli idrici dell'Agenzia della Protezione Civile", così come i relativi piani, programmi e sistemi informativi sono utilizzati anche come indicatori adeguati. L'applicazione di tale deroga compete alla Giunta provinciale, che decide anche le misure da adottare per ripristinare la qualità del corpo idrico dopo aver superato le suddette circostanze.
6. A causa della pressione di utilizzo a livello pro-vinciale, solo il 13% della lunghezza complessiva di tutti i corpi idrici della Provincia identificati ha uno stato di qualità ecologica "elevato". Per questo motivo la deroga di cui all'art. 4, comma 7), della DQA, che consente un deterioramento

della qualità da elevato a buono, dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, non si applica ai corpi idrici superficiali, eccetto in casi di interventi volti alla sicurezza umana.

CAPO III – Aree a specifica tutela (Volume E)

Art. 18

Registro delle aree protette (RAP)

1. Nel Volume E del PTA è contenuto il Registro aggiornato delle aree protette ai sensi della DQA e del d.lgs. 152/2006.

Art. 19

Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano

1. Come corpo idrico superficiale con questa specifica destinazione d'uso risulta identificato il rio della Madonnina F.110.5, classificato nella categoria A1.
2. Tutti i corpi idrici sotterranei identificati sono stati designati come acque destinate al consumo umano.
3. Le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano sono regolamentate con le rispettive leggi provinciali al fine di garantire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile pubblico e delle acque minerali.

Art. 20

Acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci

1. Non vengono designati corpi idrici che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ai sensi della direttiva 2006/44/CE.

Art. 21

Identificazione delle acque di balneazione

1. L' Agenzia per l'ambiente sorveglia e laghi balneabili sottoelencati e verifica la conformità per la balneazione su 13 punti di monitoraggio:

Tabella 6: laghi balneabili nella Provincia autonoma di Bolzano.

Codice Corpo idrico	Nome corpo idrico	Superficie km ²	Aree balneabili designate e rispettivi punti di monitoraggio
S143	Lago di Caldaro	1,31	3
S142	Lago grande di Monticolo	0,18	2
S141	Lago piccolo di Monticolo	0,05	1
S216	Lago di Santa Maria (Tret)	0,04	1
S209	Lago di Costalovara	0,03	2
S206	Lago di Varna (Lago Soprano)	0,02	1
S228	Lago di Favogna	0,01	1
S17	Lago di Fiè	0,02	2

2. I risultati del monitoraggio e i giudizi di balneabilità dei laghi balneabili vengono pubblicati sul sito web dall' Agenzia per l'ambiente per la durata della stagione balneare.
3. In base alla sua dimensione (superficie dello specchio d'acqua superiore a 0,5 km²) nel registro delle aree protette è stato inserito solamente il lago di Caldaro.

Art. 22

Aree sensibili (Direttiva 1991/271/CEE)

1. Tutto il bacino del fiume Adige viene classificato come bacino drenante in area sensibile "Adriatico Nord-Occidentale".
2. Al fine del rispetto degli obiettivi stabiliti a livello comunitario e nazionale relativi alla designazione a bacino drenante in area sensibile, il presente piano definisce che trova applicazione il rispetto della percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno il 75% per l'azoto totale.

Art. 23

Zone vulnerabili da nitrati (Direttiva 1991/676/CEE) e misure di prevenzione dalla possibile contaminazione delle acque da nitrati

1. La designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, ai sensi del capo II della d.p.p 6/2008 compete alla Giunta provinciale.
2. Alla data di approvazione del presente piano, in Provincia autonoma di Bolzano non sono state individuate zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
3. Ai sensi dell'art. 92, comma 5, del d.lgs. 152/2006, le designazioni delle zone vulnerabili da nitrati sono riesaminate ed eventualmente riviste ogni quattro anni.
4. Per ottimizzare l'impiego di nitrati in agricoltura e per prevenire la possibile contaminazione della risorsa idrica si applicano le norme di buona pratica agricola (l.p. 8/2002, art. 44 e d.p.p 6/2008, capo II).
5. Per mantenere e raggiungere gli obiettivi ambientali sono previste le seguenti misure:
 - incrementare il numero di campionamenti chimici in punti rivelati più sensibili, al fine di poter reagire tempestivamente in caso di aumentati carichi di nitrati;
 - effettuare controlli puntiformi in collaborazione con la Ripartizione Foreste per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di buona pratica agricola;
 - sensibilizzare e informare ulteriormente gli agricoltori e allevatori;
 - eseguire le misure inserite nell'Allegato 2.

Art. 24

Zone vulnerabili da fitosanitari (Direttiva 1991/414/CEE)

1. L'uso di pesticidi ed erbicidi è soggetto alle norme di buona pratica agricola. Con questa è regolamentato, tra l'altro, lo stoccaggio dei prodotti fitofarmaci, la preparazione e distribuzione della miscela fitoiatrica, il lavaggio interno e esterno delle irroratrici nonché lo smaltimento delle rimanenze e dei rifiuti. L'obiettivo è garantire che siano prese tutte le precauzioni necessarie per proteggere le acque dalla contaminazione con queste sostanze.
2. Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) è entrato in vigore in Italia il 22 gennaio 2014 con decreto ministeriale. In Alto Adige, l'attuazione del PAN viene effettuata con deliberazione della giunta provinciale. La deliberazione stabilisce misure per prevenire scarichi, emissioni e perdite di sostanze prioritarie pericolose causate da attività umane e per ridurre emissioni di sostanze prioritarie ai sensi della Tabella 1/A, nonché di sostanze non prioritarie ai sensi della Tabella 1/B dell'Allegato 1 della Parte III del d.lgs. 152/2006.
3. Per l'individuazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari si applicano i criteri definiti nella Parte B dell'Allegato 7, Parte III del d.lgs. 152/2006.

4. La designazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari di cui al comma 3 viene effettuata della Giunta provinciale
5. Alla data di approvazione del presente Piano in Provincia autonoma di Bolzano non sono state individuate zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.
6. Per mantenere e raggiungere gli obiettivi ambientali sono previste le seguenti misure:
 - Ottimizzazione della rete di monitoraggio (2014-2019 e successivi periodi di monitoraggio), con particolare attenzione ai fossi di fondovalle, dove frutteti e vigneti si trovano nel bacino idrografico;
 - Intensificazione della rete di monitoraggio d'indagine qualora si presentino problematiche specifiche;
 - Controlli mirati su scarichi selezionati che potrebbero potenzialmente dare origine a sostanze prioritarie secondo la Tabella 1/A, Allegato 1, Parte III, d.lgs. 152/2006 e inquinanti specifici secondo la Tabella 1/B, Allegato 1, Parte III, d.lgs. 152/2006;
 - Sensibilizzazione e formazione ulteriore degli agricoltori e degli allevatori;
 - Aggiornamento del sito web dell'Agenzia per l'ambiente con temi relativi al monitoraggio dei pesticidi in Alto Adige, al fine di soddisfare l'obbligo di informazione e consulenza al pubblico ai sensi della direttiva quadro sulle acque;
 - Realizzazione delle specifiche misure inserite nelle schede dei singoli corpi idrici (Allegato 2).
7. Se le misure previste non dovessero risultare sufficienti a garantire una tutela efficace e adeguata per i corpi idrici, la giunta provinciale definirà ulteriori misure.

Art. 25

Corpi idrici correlati ad aree di protezione degli habitat e delle specie

1. Applicando la metodologia condivisa a livello distrettuale sono stati inseriti nel registro delle aree protette i corpi idrici contenuti nella Tabella 4, Volume E perché correlati ad aree di protezione degli habitat e/o delle specie.
2. A seguito di una verifica da parte della Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio e della Ripartizione Foreste (stato 2019) i corpi idrici di cui al comma 1 presentano uno stato di conservazione soddisfacente in relazione agli habitat o alle specie protette.
3. Gli obiettivi ambientali di questi corpi idrici derivano dalla armonizzazione tra obiettivi di qualità ambientale e obiettivi specifici relativi a habitat e/o specie presenti (Tabella 5, Volume E).

TITOLO III

MISURE A TUTELA DELLE ACQUE

CAPO I - Principi

Art. 26 *Commi 6,7,8 modificati con D.G.P. del 17.06.2025 n. 435

Mantenimento e raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici superficiali

1. Il PTA definisce misure attuabili per tutte le acque superficiali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ecologici buoni o elevati nonché degli obiettivi chimici buoni ("precetto di miglioramento") e al mantenimento degli stessi obiettivi ("divieto di deterioramento"). Tali misure sono da attuare nei tempi compatibili con gli obiettivi fissati.
2. Interventi o misure sulle acque superficiali non devono contrastare l'obiettivo ambientale e nemmeno deteriorare lo stato attuale della qualità di un corpo idrico ("divieto di deterioramento"). Un "deterioramento dello stato di qualità" si verifica non appena lo stato di almeno un elemento di qualità si deteriora.

3. Se tutti gli elementi di qualità biologica determinano uno stato elevato, ai sensi del precetto di miglioramento, a partire da un indice idromorfologico (valore IQM) di $\geq 0,80$, viene confermato lo stato ecologico elevato e l'obiettivo ambientale è fissato a un livello elevato.
4. Nelle schede dei corpi idrici (allegato 2) sono definite misure e limitazioni finalizzate al mantenimento dello stato di qualità o al raggiungimento dell'obiettivo ambientale dei corpi idrici superficiali. Le misure sono da attuare in funzione della loro priorità.
5. Con l'entrata in vigore del PTA, nelle schede dei laghi (allegato 2) sono definite le fasce di protezione allargate ai sensi dell'articolo 54 della d.p.p. 6/2008.
6. L'utilizzo di natanti a motore di qualsiasi tipo nelle acque lacustri è regolato dalla legge di tutela della natura l.p. 6/2010. È vietato l'uso di natanti e imbarcazioni a motore in acque correnti e di tutti i dispositivi motorizzati in acque superficiali. Fanno eccezione l'utilizzo per le attività istituzionali dell'amministrazione provinciale e dei consorzi di bonifica (secondo la loro competenza ai sensi della l.p. 5/2009), delle organizzazioni di soccorso e delle forze di sicurezza. Ulteriori eccezioni e disposizioni sono disciplinate dal d.p.p. 6/2008.
7. Il noleggio e la locazione di natanti e imbarcazioni, anche di piccole dimensioni e a qualunque scopo, anche sportivo, ricreativo o per usi turistici, sono vietati in tutti i laghi al di sopra dei 1.800 m s.l.m.
8. Nei laghi con una superficie inferiore a 4 ha il numero di natanti e imbarcazioni a locazione e a noleggio, anche di piccole dimensioni e a qualunque scopo, anche sportivo, ricreativo o per usi turistici, è limitato a un totale di 3. Nei laghi con una superficie tra 4 e 50 ha, il numero di natanti e imbarcazioni a locazione e a noleggio, anche di piccole dimensioni e a qualunque scopo, anche sportivo, ricreativo o per usi turistici, è limitato a un totale di 10, a meno che non sia già in vigore una normativa più severa. Salire e scendere da detti natanti o imbarcazioni è consentito solo su pontili autorizzati.

Art. 27

Mantenimento e raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici sotterranei

1. L'obiettivo ambientale dei corpi idrici sotterranei è il mantenimento e raggiungimento del buono stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee. L'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee deve essere impedita o limitata.

CAPO II -Misure relative alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque

Art. 28

Gestione delle acque reflue (Volume B)

1. Ai sensi della DQA e della direttiva 1991/271/CEE, "sul trattamento delle acque reflue urbane", la gestione delle acque reflue nella provincia di Bolzano è disciplinata dalla l.p. 8/2002, "Disposizioni sulle acque", d.p.p. 6/2008 e dal Regolamento tipo di fognatura e depurazione (d.g.p. 780/2009 e d.g.p. 2102/2009).
2. Il bacino idrografico del fiume Adige è considerato "bacino drenante in area sensibile "Adriatico Nord-Occidentale". Il PTA stabilisce, al fine del rispetto degli obiettivi stabiliti a livello comunitario e nazionale relativi alla designazione a bacino drenante in area sensibile, che in Provincia Autonoma di Bolzano trova applicazione il rispetto della percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno il 75% per l'azoto totale (art.5, direttiva 1991/271/CEE).
3. La l.p. 8/2002 disciplina il trattamento delle acque reflue e stabilisce i valori limite da rispettare in funzione del tipo di acque reflue, dei recettori e della dimensione dell'agglomerato.
4. Gli scarichi sono regolati sulla base degli obiettivi ambientali dei corpi idrici recettori e devono rispettare i valori limite di emissione e i requisiti previsti dalla legge e stabiliti nell'autorizzazione (art. 29, l.p. 8/2002). Tali valori limite di emissione possono anche essere più restrittivi di quelli specificati negli allegati della l.p. 8/2002.
5. Nell'allegato 3 sono contenute schede per gli impianti di trattamento delle acque reflue. Esse specificano le misure necessarie per l'adeguamento, l'ampliamento o il risanamento delle reti fognarie, degli impianti di depurazione e i relativi costi. Con attuazione di tali misure sarà possibile assicurare prestazioni ottimali di depurazione e garantire l'obiettivo ambientale dei corpi idrici.
6. La l.p. 8/2002, la d.p.p. 6/2008 e il Regolamento tipo di fognatura e depurazione (d.g.p. 780/2009) stabiliscono i criteri generali per la rete fognaria.
Nella costruzione di nuove reti fognarie, la priorità deve essere data alle reti fognarie separate. In questo modo si evita la diluizione delle acque reflue urbane e il sovraccarico idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue in caso di forti precipitazioni.
7. L'Art. 5 della l.p. 8/2002 prevede la riorganizzazione del servizio di fognatura e depurazione sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO). Con d.g.p. 3353/2004 sono state definite quattro ATO, in considerazione della omogeneità idrogeografica e delle dimensioni gestionali adeguate e sentiti i comuni, il consorzio dei comuni e le comunità comprensoriali (volume B, figura 4).
8. La l.p. 8/2002 stabilisce nell'allegato M, paragrafo 4, che "lo scarico di acque reflue domestiche con meno di 50 a.e. in acque superficiali o nel suolo" è di competenza della sindaco/del sindaco, mentre lo scarico di acque reflue con più di 50 a.e. è competenza dell'Agenzia per l'ambiente. Ai sensi della d.p.p. 6/2008 e della circolare n. 3/2008, gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere sottoposti ad trattamento adeguato.
Per scarichi fino a 50 a.e. va previsto come trattamento primario un trattamento secondo la norma europea UNI EN 12566.
Per scarichi superiori a 50 a.e., il tipo di trattamento delle acque reflue viene determinato con l'approvazione del progetto e l'autorizzazione allo scarico ai sensi della l.p. 8/2002.

Art. 29

Impianti di scambio termico (Volume B)

1. La derivazione d'acqua di falda per lo sfruttamento del calore geotermico e la restituzione nello stesso corpo idrico è disciplinata dalla l.p. 7/2005 (derivazione d'acqua). La l.p. 8/2002 classifica e regola lo scarico dell'acqua come scarico industriale. L'acqua restituita deve rispettare un ΔT fino a 5°K. I pennacchi termici delimitano l'area entro la quale non sono ammesse ulteriori derivazioni per lo sfruttamento del calore geotermico.

2. La derivazione d'acqua da un corpo idrico fluviale per lo sfruttamento del calore e la restituzione nello stesso corpo idrico è disciplinata dalla l.p. 7/2005 (derivazione d'acqua). La variazione di temperatura dell'acqua di un corpo idrico fluviale a valle della restituzione è regolamentata dall'Allegato D della l.p. n 8 del 2002.
3. Corsi d'acqua che presentano una popolazione ittica, in analogia a quanto regolamentato con la direttiva europea 2006/44/CE, devono rispettare una variazione di temperatura. Tale variazione è stabilita considerando quanto definito nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, relativo alla qualità delle acque dolci superficiali idonee alla vita dei pesci salmonicoli e ciprinicoli. Inoltre, va considerata la Tabella 3, Volume B, che tiene conto delle variazioni di temperatura in relazione alle comunità ittiche. Nei corpi idrici fluviali la simulazione del raffreddamento/riscaldamento dell'acqua avviene attraverso modelli numerici con la rappresentazione dei pennacchi termici. I valori di temperatura iniziale dell'acqua vanno misurati per un congruo lasso di tempo che va determinato caso per caso dalla agenzia per l'ambiente.
4. L'Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche gestisce e aggiorna il catasto dei pennacchi termici. All'interno dei pennacchi termici non sono ammessi nuove derivazioni a scambio termico.
5. Lo sfruttamento termico non è consentito nelle seguenti acque:
 - a) da laghi naturali,
 - b) da corpi idrici che non hanno raggiunto l'obiettivo di qualità,
 - c) da tratti di corsi d'acqua a portata residua relativi a derivazioni non dissipative;
 - d) da tratti di corsi d'acqua a portata residua relative a derivazioni dissipative, se costituiscono una pressione potenzialmente significativa (Volume C).

Art. 30

Impianti di acquacoltura e di piscicoltura (Volume B)

1. Derivazioni per impianti di acquacoltura e di piscicoltura sono regolamentate con l.p. 7/2005 e nel PGUAP (art. 13, comma 1 e art. 19 e 38). Per gli scarichi di tali impianti valgono le disposizioni della l.p. 8/2002.
2. Gli scarichi degli impianti di acquacoltura e piscicoltura sono classificati come acque reflue industriali se la densità di allevamento è superiore a 1 kg di pesce per mq di specchi d'acqua e se la portata derivata è superiore a 50 l/s. L'Agenzia dell'ambiente autorizza lo scarico delle acque reflue. Si applicano i valori limite di emissione ai sensi dell'allegato D della l.p. 8/2002.
3. Gli scarichi di impianti di acquacoltura e di piscicoltura sono classificati come acque reflue domestiche se la densità di allevamento è pari o inferiore a 1 kg di pesce per mq di specchi d'acqua o se la portata derivata è pari o inferiore a 50 l/s. L'autorizzazione dello scarico è di competenza della sindaca/del sindaco.
4. La fine del rispetto del divieto di deterioramento del corpo idrico, l'indice LIMeco relativo ai componenti fisico-chimici di supporto, non deve deteriorarsi dopo lo scarico.
5. Ai sensi delle disposizioni della l.p. 28/1978, "Pesca", alle prese d'acqua va previsto una risalita pesci per contrastare l'interruzione del continuum fluviale e non impedire la migrazione naturale dei pesci.
6. Negli impianti di acquacoltura, di piscicoltura e negli stagni dei pesci è vietato qualsiasi passaggio di pesce. Devono essere adottate misure atte a impedire la fuga delle specie allevate.
7. Prima dello scarico in corsi d'acqua deve essere prevista una adeguata vasca di decantazione o un idoneo sistema di filtraggio per garantire il rispetto dei valori limite di emissione. La vasca di decantazione deve essere dimensionata, in modo da ottenere un tempo di permanenza di almeno 30 minuti.
8. Al fine di proteggere il corpo idrico sotterraneo, sono vietati impianti di acquacoltura, di piscicoltura e stagni per pesci che si trovino all'interno delle acque sotterranee senza adeguata impermeabilizzazione.

Art. 31**Riciclo e riutilizzo delle acque reflue (Volume B)**

1. Il riciclo e riutilizzo delle acque reflue è regolamentato con l'art. 37 l.p. 8/2002 e dall'art.12 della d.p.p. 6/2008.

Art. 32**Neve da sgombero (Volume B)**

1. Lo stoccaggio temporaneo della neve da sgombero avviene su superfici coperte da terreno organico rinverdito o su aree pavimentate, assoggettate a trattamento delle acque meteoriche in base al d.p.p. 6/2008. Tali aree devono essere localizzate al di fuori dalle sponde e dalle fasce di protezione dei corpi idrici superficiali.
2. Dopo lo scioglimento della neve, il materiale residuo presente sulle aree di stoccaggio va raccolto e smaltito ai sensi della normativa sui rifiuti come residui della pulizia stradale.
3. L'immissione della neve da sgombero direttamente nei corsi d'acqua è ammesso solamente in casi eccezionali ed alle seguenti condizioni:
 - a) in caso di nevicate eccezionali qualora le aree di stoccaggio ai sensi del comma 1 hanno raggiunto la loro capacità massima,
 - b) se si tratta di corsi d'acqua idonei.
4. Corsi d'acqua idonei sono quelli capaci di trasportare la neve immessa senza compromettere il regolare deflusso. Particolare attenzione va riservata ai tratti a portata a pulsazione a valle di centrali idroelettriche.
5. In tratti a portata residua di derivazioni non dissipative e corsi d'acqua riqualificati non è ammessa l'immissione di neve da sgombero.
6. I comuni dovrebbero identificare punti di immissione della neve da sgombero nei corsi d'acqua idonei.
7. La neve sgombrata da campi sportivi in erba sintetica deve rimanere sul posto o può essere depositata su superfici esterne al di fuori di sponde e fasce di protezione. Le particelle di plastica devono essere trattenute con misure adeguate, riutilizzate o smaltite come rifiuti e non possono essere immesse nei corpi idrici superficiali.

Art. 33**Acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne (Volume B)**

1. In Provincia di Bolzano le acque meteoriche sono regolamentate con la l.p. 8/2002, con d.p.p. 6/2008 e con una specifica linea guida „Linee guida per la gestione sostenibile delle acque meteoriche“elaborata da parte dell'Ufficio tutela acque.
2. L'immissione diretta delle acque meteoriche nelle acque sotterranee è vietata.
3. Il gestore della Superstrada MEBO e Autostrada A22, entro cinque anni dalla entrata in vigore del presente piano deve presentare uno studio relativo allo smaltimento sostenibile delle acque meteoriche secondo quanto previsto nella l.p. 8/2002 e d.p.p. 6/2008 (art. 47). La giunta provinciale definisce le misure e i rispettivi tempi di attuazione.

Art. 34 Utilizzi delle acque superficiali

1. Il PTA distingue le seguenti categorie di utilizzo:
 - a) utilizzi dissipativi / utilizzi distributivi sono quelli dove l'acqua derivata viene distribuita e consumata, cioè non più restituita al corpo idrico. Questi includono derivazioni per l'irrigazione, antigelo, l'acqua potabile, termica e minerale e le derivazioni per la produzione di neve tecnica.
 - b) utilizzi non dissipativi / utilizzi non distributivi sono quelli che restituiscono le acque derivate a valle in un punto dello stesso corpo idrico o in prossimità. Sono compresi le derivazioni di centrali idroelettriche, impianti forza motrice, allevamenti ittici e impianti a scambio termico.
 - c) gli utilizzi non elencati qui o gli utilizzi cumulativi sono classificati caso per caso.
2. Durante le procedure di rinnovo / modifica delle concessioni idriche, i concessionari sono coinvolti nell'iter procedurale nel quadro delle norme in materia di utilizzazione delle acque secondo la l.p. 7/2005, l.p. 2/2015 e della disciplina del procedimento amministrativo secondo la l.p. 17/1993.
3. Il PTA e il PGUAP dettano le condizioni generali per il rispetto dei requisiti della direttiva ex ante^{II} e della direttiva ecological flow^{III}.
4. I principi stabiliti nel PTA, congiuntamente alle valutazioni ambientali previste dalle normative di settore, stabiliscono i criteri di valutazione ambientale ex ante idonei a garantire livelli di tutela ambientale pari a quelli definiti con la Direttiva distrettuale per la valutazione ex ante².

Art. 35 Derivazioni esistenti da acque superficiali

1. Ai sensi dall'art. 27, comma 4 della l.p. 8/2002, al fine del mantenimento o del perseguimento degli obiettivi ambientali, l'agenzia per l'ambiente può effettuare una revisione di concessioni di derivazione d'acqua esistenti, nei seguenti casi:
 - a) su corpi idrici, che non raggiungono l'obiettivo ambientale;
 - b) su corpi idrici, che dall'analisi della pressione risultano avere una pressione potenzialmente significativa relativa alle derivazioni idriche;
 - c) su corpi idrici che risultano avere uno stato di qualità buono, le cui derivazioni si ripercuotono in modo negativo su corsi d'acqua a valle determinandone un mancato raggiungimento dell'obiettivo ambientale.

^{II} "Direttiva per la valutazione ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali" (deliberazione n. 1 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente)

^{III} "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali" (deliberazione n. 2 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente).

Art. 36

Derivazioni in fase di rinnovo da acque superficiali

1. In considerazione dell'articolo 38, paragrafo 12 e dell'art. 39 del PTA, nonché parte 3 dell'art. 39 e 40 del PGUAP e previa valutazione ambientale positiva, al rinnovo di concessione di derivazione si applica quanto segue:
 - a) Il rinnovo di concessioni su corpi idrici superficiali con stato e/o obiettivo di qualità elevata secondo l'Allegato 2 è ammesso a condizione che lo stato elevato sia garantito o l'obiettivo di qualità possa essere raggiunto.
 - b) Le concessioni di derivazione da corpi idrici che non hanno raggiunto l'obiettivo ambientale o che condizionano negativamente il raggiungimento dell'obiettivo ambientale del corpo idrico a valle, devono includere nella domanda di rinnovo misure di razionalizzazione, stoccaggio e/o risparmio idrico che contribuiscano al raggiungimento dell'obiettivo ambientale del corpo idrico. La concessione può essere concessa per un periodo di tempo più breve, legato alle date di scadenza delle altre concessioni sul corpo idrico o nel bacino idrografico. L'obiettivo è quello di raggiungere un approccio integrato che consenta di raggiungere l'obiettivo ambientale del corpo idrico.
 - c) Il rinnovo di concessioni su corpi idrici collocate a monte o all'interno di siti di riferimento è ammesso solo se viene comprovata la compatibilità con le condizioni di riferimento e se l'obiettivo e lo stato di qualità rimangono invariati. Il richiedente deve presentare un relativo studio limnologico. Le spese corrispondenti sono a carico del concessionario.
 - d) Le concessioni di derivazione da corpi idrici con pressioni potenzialmente significative dovute a derivazioni dissipative esistenti (corpi idrici con criterio "i" nell'Allegato 1, Tabella 2) devono includere nella domanda di rinnovo misure di razionalizzazione, stoccaggio e/o risparmio idrico che dimostrino che la risorsa idrica è utilizzata in modo ottimale per mantenere l'obiettivo ambientale del corpo idrico. La concessione può essere concessa per un periodo di tempo più breve, legato alle date di scadenza delle altre concessioni sul corpo idrico o nel bacino idrografico. L'obiettivo è quello di raggiungere un approccio integrato che consenta di mantenere l'obiettivo ambientale del corpo idrico.
 - e) Per il rinnovo di concessioni di derivazioni di entità superiori di 100 l/s medi è prescritta l'elaborazione di uno studio limnologico relativo allo stato di qualità del tratto derivato. Tale studio può essere previsto dalla agenzia per l'ambiente anche per derivazioni di entità inferiore su corsi d'acqua di elevata valenza naturalistica o con situazioni ecologiche particolarmente sensibili. Le spese corrispondenti sono a carico del concessionario.
 - f) Al rinnovo delle concessioni di derivazioni esistenti, la pressione sugli ecosistemi interessati non può accrescere e deve essere perseguita un'utilizzazione sostenibile.

Art. 37

Nuove derivazioni da acque superficiali

1. Ad eccezione delle derivazioni idropotabili secondo l'art.13, comma 1, lettera a) della parte 3 del PGUAP e ad eccezione delle nuove derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica con una potenza nominale media annua maggiore di 3.000 kW (art. 39) e inferiore a 3.000 kW (articolo 38), per tutte le nuove derivazioni idriche, a condizione della compatibilità ambientale, vale quanto segue:
 - a) su corpi idrici in stato di qualità e/o con obiettivo elevato (Allegato 2) sono ammesse nuove concessioni o varianti sostanziali rispetto a quelli in essere a condizione che lo stato elevato sia garantito o l'obiettivo elevato possa essere raggiunto.

- b) su corpi idrici che non hanno raggiunto l'obiettivo di qualità sono ammesse nuove concessioni o varianti sostanziali rispetto a quelli in essere solamente se la nuova derivazione comporti un miglioramento dello stato di qualità ambientale e ne determini il raggiungimento dell'obiettivo di qualità (es. sostituzione/unione di più derivazioni con razionalizzazione della risorsa idrica). Il richiedente deve presentare a proprio carico un relativo studio limnologico.
- c) Nuove concessioni su corpi idrici collocate a monte ed all'interno di siti di riferimento sono ammesse, solo se viene comprovata la compatibilità con le condizioni di riferimento e se l'obiettivo e lo stato di qualità rimangono invariati. Il richiedente deve presentare un relativo studio limnologico. Le spese corrispondenti sono a carico del concessionario.
- d) Nuove concessioni su corpi idrici che presentano una pressione potenzialmente significativa a causa di derivazioni dissipative in essere (corpi idrici con criterio "i", Allegato 1, Tabella 2) sono ammesse solo a condizione che vengano elaborate misure di razionalizzazione, stoccaggio e/o risparmio idrico e contemporaneamente venga assicurato il mantenimento dell'obiettivo di qualità del corpo idrico. Le misure devono essere attuate nel momento in cui viene realizzata la derivazione.

Art. 38 *comma 2 modificato con D.G.P. del 17.6.2025 n. 435

Nuove derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica con potenza nominale media annua inferiore a 3.000 kW

1. Nuove concessioni a scopo idroelettrico da laghi naturali non sono ammesse.
2. In considerazione delle disposizioni normative vigenti e dei principi relativi al mantenimento e raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici superficiali (art. 26) sono stati identificati 431 corpi idrici fluenti, che applicando 11 criteri di sensibilità sono stati suddivisi in 4 classi di sensibilità. I criteri di sensibilità sono:
 - a) corpi idrici con un bacino imbrifero inferiore a 6 km² e corpi idrici con un bacino imbrifero superiore a 6 km², ma per i quali la portata media pluriennale di magra PMPM (media pluriennale del mese con portata più bassa) è inferiore a 50 l/s;
 - b) corpi idrici a bassa pendenza nei grandi fondovalle;
 - c) corpi idrici con rilevante significato naturalistico;
 - d) corpi idrici con funzione di ricarica delle falde acquifere che risultano idonee, per quantità e qualità, all'approvvigionamento idropotabile;
 - e) corpi idrici con un obiettivo ecologico o stato ecologico elevato;
 - f) corpi idrici che non hanno raggiunto l'obiettivo di qualità (stato inferiore al buono);
 - g) corpi idrici, all'interno dei quali sono stati designati siti di riferimento;
 - h) corpi idrici intermittenti o periodici;
 - i) corpi idrici con pressione potenzialmente significativa derivata dagli usi dissipativi;
 - k) corpi idrici con pressione potenzialmente significativa derivata dagli usi non dissipativi/non distributivi;
 - l) corpi idrici all'interno di aree protette.
3. La attribuzione delle classi di sensibilità per corpi idrici non identificati avviene per specifico progetto.
4. Le quattro classi di sensibilità determinano, sotto quali condizioni sono possibili nuovi utilizzi idroelettrici. Nella seguente tabella sono definite le classi di sensibilità e la corrispondente codifica cromatica dei corpi idrici:

Tabella 7: definizione delle classi di sensibilità con relativa identificazione cromatica

Classe / Numero di corpi idrici	Definizione della classe di sensibilità
217	Corpi idrici particolarmente sensibili: nuove derivazioni idroelettriche non sono ammesse.
80	Corpi idrici sensibili con uno stato ecologico elevato o un obiettivo ecologico elevato: nuove derivazioni idroelettriche sono consentite solo se è possibile mantenere lo stato ecologico elevato o se il raggiungimento dell'obiettivo di qualità richiesto è ancora possibile.
112	Corpi idrici potenzialmente sensibili: a causa degli usi esistenti, delle pressioni predominanti, dei decreti vigenti in materia paesaggistici e dal punto di vista dell'ecologia acquatica, nuove derivazioni idroelettriche sono consentite solo a condizione che gli usi esistenti possano essere razionalizzati e ottimizzati e/o che le pressioni esistenti possano essere eliminate, raggiungendo così un bilancio ecologico positivo. Deve essere garantito in ogni caso un stato ecologico buono. Non è consentita la trasformazione del corpo idrico in un corpo idrico particolarmente sensibile.
22	Corpi idrici poco sensibili: una nuova derivazione idroelettrica è di solito ecologicamente compatibile, però da valutare singolarmente. La compatibilità deve essere confermata con il parere positivo dalla conferenza dei servizi in materia ambientale. Non è consentita la trasformazione del corpo idrico in un corpo idrico potenzialmente sensibile o particolarmente sensibile.

- I dettagli tecnici e le disposizioni relative ai criteri di sensibilità devono essere rispettati e sono descritti nel volume F, capitolo 6.4.3, lettere da a) a l). Le modifiche o gli adeguamenti di tali criteri vanno approvati con l'aggiornamento del PTA.
- Sulla base della carta georeferenziata dei corpi idrici, vengono determinate le coordinate dei punti di inizio e fine dei corpi idrici, le rispettive lunghezze, il bacino idrografico di 6 km² e il calcolo dei tratti di derivazione delle centrali idroelettriche esistenti. Il calcolo della lunghezza viene effettuato con programmi Gis in 2-D e sulla base del sistema di coordinate nazionali EPSG 25832 - ETRS89 / UTM Zone 32N. Questi dati sono elencati nella Tabella 2, Allegato 1 e servono come base per tutti gli aspetti legati alla lunghezza relativi ai criteri di sensibilità.
- La Tabella 2, Allegato 1 contiene i criteri di sensibilità assegnati e le classi per ogni corpo idrico identificato.
- Ai sensi del precetto di miglioramento della DQA non possono essere consentiti nuovi utilizzi idroelettrici nei corpi idrici che non raggiungono l'obiettivo ambientale. Sono esclusi gli usi che garantiscono il raggiungimento dell'obiettivo ambientale.
- Ai sensi del divieto di deterioramento, un corpo idrico definito come poco sensibile o potenzialmente sensibile in base al criterio "k", con una nuova derivazione idroelettrica deve mantenere la medesima classe di sensibilità. Per corpi idrici poco sensibili la lunghezza derivata va limitata mantenendo il tratto derivato entro il 50% della lunghezza complessiva del corpo idrico e per corpi idrici potenzialmente sensibili entro il 70% della lunghezza complessiva del corpo idrico.
- I criteri di sensibilità assegnati si applicano a tutto il corpo idrico. Nel caso di corpi idrici con criterio di sensibilità c) e classe di sensibilità potenzialmente sensibili, nella progettazione di nuovi impianti idroelettrici occorre prestare attenzione a mantenere le caratteristiche peculiari del corpo idrico. I relativi tratti che presentano le caratteristiche peculiari sono esclusi dagli utilizzi idroelettrici.
- L'utilizzo idroelettrico non è consentito sulle opere trasversali esistenti.
- A condizione di una comprovata compatibilità ambientale, del rispetto degli obiettivi ambientali e del divieto di deterioramento ai sensi della DQA, possono essere concesse deroghe per il rilascio di autorizzazioni per nuove derivazioni idroelettriche o per il ripristino di quelli esistenti nei casi seguenti:

- a) per l'approvvigionamento idroelettrico di rifugi, malghe, masi di montagna e strutture abitative per le quali l'allacciamento alla rete elettrica pubblica o altre fonti energetiche non sia ragionevolmente possibile dal punto di vista tecnico, ecologico e economico; per l'approvvigionamento idroelettrico di masi di montagna in condizioni estreme previa valutazione del caso singolo;
- b) per i corpi idrici con un bacino imbrifero inferiore a 6 km² e con un portata media pluriennale di magra (PMPM) inferiore a 50 l/s, se utilizzando un salto consistente, può essere ottenuto una potenza nominale superiore a 220 kW;
- c) le derivazioni idroelettriche ai sensi della lettera a) e b), con bacini idrografici di superficie inferiore a 6 km², devono essere conformi ai principi del criterio "k", assicurando una prevalenza dei tratti a deflusso naturale;
- d) per impianti per la dotazione del deflusso minimo vitale, a condizione che il punto di restituzione dell'acqua residua esistente non venga modificato in modo significativo;
- e) per impianti idroelettrici che riducono o eliminano gli effetti negativi dell'hydropеaking esistente; deve essere dimostrato da dati di monitoraggio il miglioramento della qualità del corpo idrico;
- f) per nuovi impianti idroelettrici su condotte idriche esistenti costruite per la stabilizzazione idrogeologica di zone franose.
- g) in caso di nuovi impianti idroelettrici che accorpano e sostituiscono due o più derivazioni già esistenti, migliorando così lo stato ambientale del corpo idrico e eliminando l'interruzione del continuum. Un eventuale ampliamento del tratto derivato è ammesso soltanto una volta e che in ogni caso non può superare il 25% dei tratti del corpo idrico non ancora derivati e non più del 25% dei tratti già derivati ad uso idroelettrico. Il calcolo viene effettuato per i tratti fluviali con un bacino idrografico di almeno 6 km². Le percentuali sono calcolate sulla lunghezza del corpo idrico a partire da un bacino imbrifero di 6 km².
- h) nel caso di impianti irrigui e di innevamento il potenziale idroelettrico esistente ai sensi dell'art. 15, comma 9 e dell'art. 18, comma 6 della parte 3 PGUAP può essere utilizzato nell'ambito delle concessioni esistenti se la produzione di energia sulla condotta di adduzione è collegata in serie in modo che non vi sia alcuna variazione del bilancio idrico e la regolazione della turbina si basi sulla richiesta di acqua irrigua o di innevamento. L'acqua turbinata viene fornita all'impianto di irrigazione o di innevamento senza traboccamento/troppopieno.
- i) per lo sfruttamento del potenziale idroelettrico nell'ambito delle reti di approvvigionamento di acqua potabile, il potenziale idroelettrico può essere sfruttato se esistono condizioni tecniche ed economiche favorevoli. Non possono essere superate le portate concesionate per l'uso potabile. Per questo ulteriore utilizzo della risorsa idrica è necessaria una concessione separata;
- j) in caso di modifica di impianti idroelettrici esistenti, che tramite l'impiego di tecnologie più avanzate e modesti incrementi del dislivello sfruttato, migliorano il rendimento e al contempo migliorano l'ecologica del corpo idrico; è ammesso soltanto un unico eventuale ampliamento del tratto derivato e, calcolato a partire da un bacino imbrifero di 6 km², non può superare il 15% del tratto libero da derivazioni (non ancora derivato a scopo idroelettrico) e il 15% del tratto già derivato;
- k) in tutti i casi derogati, la nuova derivazione idroelettrica deve mantenere l'elevato stato ecologico eventualmente stabilito. Ogni progetto viene esaminato dalla Conferenza dei servizi in materia ambientale e solo in caso di valutazione positiva la concessione può essere rilasciata.

Art. 39

Derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica con una potenza nominale media annua eccedente 3.000 kW

1. Il potenziale energetico esistente, compatibile con le esigenze ambientali, va utilizzato considerando un'efficienza ottimale delle risorse. In tal senso, nel caso di potenziale esistente su tratti non ancora utilizzati, sono da preferire grandi derivazioni.
2. Per la messa in gara di concessioni per grandi derivazioni su tratti di corso d'acqua precedentemente non utilizzati, sono richiesti monitoraggi dei dati di deflusso dei tratti derivati relativi a un periodo di due anni o relativi a serie di dati pluriennali.
3. Per la messa in gara di nuove concessioni o per il rinnovo di concessioni esistenti per grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico i contenuti del volume F, capitolo 6.4 si applicano a titolo orientativo.
4. Nel caso di rinnovo di concessioni esistenti, i criteri per la messa in gara sono concepiti in modo che i progetti presentati garantiscano la maggior conservazione possibile delle risorse naturali, la riduzione del consumo del suolo e un basso impatto sul paesaggio, così come la maggior produzione di energia possibile.
5. Al rinnovo di concessioni esistenti vanno favoriti accorpamenti con altre concessioni.
6. I gestori di grandi derivazioni devono effettuare un monitoraggio continuo dei deflussi nei tratti dei corsi d'acqua interessati nonché un monitoraggio adeguato per il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi ambientali. Il relativo rapporto va presentato periodicamente all'ufficio competente in base alle specifiche della Giunta provinciale.

Art. 40

Definizione delle buone condizioni qualitative e quantitative dei popolamenti ittici

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 4 e 5 della parte normativa del PGUAP, vengono di seguito definite le buone condizioni qualitative e quantitative dei popolamenti ittici:
 - a) In un corso d'acqua appartenente alla "zona alta della trota, ER", deve ospitare una densità ittica di almeno 688 individui per ettaro di superficie ed una biomassa ittica non inferiore a 67 kg/ha, in modo da poter attestare uno stato quantitativo sufficiente.
 - b) Ad eccezione della regione ittica "ER", i valori soglia (33°percentile) per la densità ittica corrispondono ad un'abbondanza minima di 332 individui e 60 kg per ettaro di superficie del corso d'acqua.
 - c) In base alla minore variabilità temporale della biomassa ittica rispetto all'abbondanza va data priorità al parametro biomassa in casi dubbi.
 - d) Le buone condizioni qualitative dei popolamenti ittici sono definite attraverso l'indice ISECI/NISECI. Inoltre, deve essere riscontrato il successo riproduttivo naturale della fauna ittica e il reclutamento nella popolazione ittica.

Art. 41 *comma 1, lettera c) modificato con D.G.P. del 22.02.2022 n. 126

Quantità massime derivabili da acque superficiali

1. A condizione della comprovata compatibilità ambientale e al fine di mantenere l'obiettivo ambientale, per la definizione delle quantità massime derivabili per i diversi tipi di utilizzo valgono le seguenti disposizioni:
 - a) derivazioni irrigue (ad eccezione dell'irrigazione antibrina e a scorrimento): ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 15, parte 3 del PGUAP, per il raggiungimento dell'obiettivo ambientale dei corpi idrici e l'utilizzo sostenibile delle acque vengono definiti volumi massimi derivabili. A tale scopo vanno prese in considerazione l'estensione del bacino imbrifero, la disponibilità d'acqua, la qualità del corpo idrico interessato, i comprensori irrigui, la

suddivisione delle turnazioni e le quantità d'acqua già concesse. La realizzazione di serbatoi con una capacità adeguata di circa 40 m³/ha, 200 m³/ha ovvero 400 m³/ha di superficie irrigata come serbatoi giornalieri, settimanali o mensili è da perseguire. Le domande per derivazioni nuove o rinnovi devono includere, oltre alla documentazione tecnica del progetto, una proposta relativa all'utilizzo sostenibile della risorsa idrica e alla portata massima derivabile basata sui criteri di cui sopra e, se necessario, prevedere un impianto di stoccaggio con un volume adeguato. Le portate massime di derivazione previste nella tabella 8 sono da considerarsi valori indicativi non cogenti.

Tabella 8: valori indicativi delle quantità massime derivabili in relazione alla superficie irrigata.

area irrigata (ha)	Quantità media derivata l/s	Fattore (* media l/s)	Quantità massima derivata (l/s)
1	0,5	10	5
10	5	2	10
50	25	1,5	37,5
100	50	1,0 – 1,2	50 - 60

- b) Derivazioni per innevamento: Ai sensi dell'art. 18, comma 5 della parte normativa del PGUAP, che consente deroghe per la realizzazione di bacini di accumulo per prelievi modesti da grandi corsi d'acqua, vengono definite come valori indicativi le seguenti quantità massime derivabili per nuove e per rinnovi di concessioni per l'innevamento programmato in relazione al bacino imbrifero del corpo idrico derivato:

Tabella 9: valori indicativi delle quantità massime derivabili in % del deflusso medio mensile in relazione al bacino imbrifero derivato.

Bacino imbrifero km ²	Quantità massima derivata in % da Qmed*
≥ 50 - 100	4
> 100 - 200	5
> 200	6

*) Qmed è il valore di deflusso medio mensile durante il periodo di derivazione.

Tali quantità sono consentite solo se l'obiettivo ambientale è stato raggiunto e le quantità derivabili già concesse nel rispettivo corpo idrico interessato non determinano una pressione potenzialmente significativa. Ai sensi di un utilizzo sostenibile della risorsa idrica, il rapporto tra quantità media e massima derivabile non dovrebbe superare il rapporto di 1:4.

- c) Derivazioni idroelettriche: per concessioni nuove o in rinnovo, la derivazione massima va limitata in modo da garantire uno sfioro alla presa di almeno 30 giorni all'anno. L'articolo non si applica alle derivazioni idroelettriche per invasi, quali le grandi dighe a gestione stagionale.

Art. 42

Misure di tutela per le acque sotterranee

- Per i corpi idrici sotterranei con stato buono le misure da attuare sono:
 - in relazione allo stato chimico è necessario limitare o ridurre l'apporto di azoto e di fitofarmaci secondo le disposizioni del capitolo II del d.p.p. 6/2008 per non compromettere le riserve delle acque sotterranee;
 - in relazione allo stato quantitativo va considerato che con i cambiamenti climatici sono probabili periodi siccitosi prolungati, che condizionano potenzialmente i livelli della falda in modo negativo. Per tale motivo sono da prevedere strategie e misure per il risparmio della risorsa idrica.

2. Il rinnovo di concessioni sui corpi idrici sotterranei con uno stato buono è ammesso a condizione che non si evidenzino dei trend crescenti degli inquinamenti antropici presenti e che non venga riscontrata una diminuzione significativa dei livelli delle acque sotterranee dovuta alle estrazioni d'acqua su una media pluriennale.
3. Per i corpi idrici sotterranei con uno stato buono sono ammesse nuove derivazioni se lo stato ambientale chimico e quantitativo non vengono pregiudicati.
4. Qualora risultasse il non raggiungimento dell'obiettivo ambientale, l'Agenzia per l'ambiente può respingere rinnovi di concessioni e nuove concessioni, nonché limitare concessioni in essere in base all'art.27 della l.p. 8/2002.
5. Per mantenere e raggiungere gli obiettivi ambientali sono previste le seguenti misure:
 - Monitoraggio dello stato chimico: incrementare il numero di campionamenti chimici in alcuni punti rivelati più sensibili al fine di poter reagire tempestivamente in caso di aumentati carichi di nitrati o presenza di prodotti fitosanitari;
 - Osservazione dei carichi di nitrati: per valutare quantitativamente i carichi di nutrienti apportati sui terreni, vanno previste analisi puntuali in terreni relativi ad aziende con un numero di unità di bestiame adulto elevato e/o con vaste aree di terreni agricoli. A tal riguardo va data priorità ai terreni ubicati in prossimità dei corsi d'acqua o caratterizzati da pendenze sostenute;
 - Controlli puntiformi del rispetto delle norme di buona pratica agricola;
 - Monitoraggi quantitativi dei livelli delle falde acquifere: aumentare i punti di monitoraggio per la registrazione dei livelli della falda acquifera.
6. Il PTA, congiuntamente al PGUAP, detta le condizioni generali per il rispetto dei requisiti della direttiva derivazioni^{IV}.

CAPO III – Altre Misure di tutela delle acque

Art. 43

Gestione dei sedimenti dei bacini artificiali

1. Ai sensi dell'art. 49 della l.p. 8/2002, per le dighe va redatto un progetto di gestione, che regola le operazioni di svasso, sghiaamento e sfangamento.
2. Il monitoraggio ambientale dei corpi idrici a monte e a valle del bacino artificiale attinente, le modalità di controllo prima, durante e dopo le operazioni di svasso, sghiaamento e sfangamento e i relativi limiti da rispettare sono definite per ciascun progetto di gestione dall'autorità competente secondo l'art. 49, comma 4 della l.p. 8/2002. La tabella 6 del Volume F contiene un riepilogo dei possibili parametri da analizzare.
3. Vengono fissati i seguenti valori guida dei solidi sospesi, che durante le operazioni di svasso, sghiaamento e sfangamento devono essere rispettati a valle del bacino artificiale:
 - il valore medio di 0,70 vol% (= 7 ml/l) per l'intero periodo di svasso;
 - il valore medio di 1 vol% (= 10 ml/l) calcolato come valore medio nel periodo di due ore;
 - il valore massimo di torbidità di 1,5 vol% (= 15 ml/l) calcolato come valore medio nel periodo di 20 minuti.

Scostamenti dai valori guida possono essere proposti dagli uffici provinciali competenti e/o dal concessionario allo scopo di rispettare il regime naturale del trasporto solido dei rispettivi corpi idrici. Tali valori sono stabiliti sulla base delle evidenze di un piano di monitoraggio concordato con gli uffici provinciali competenti.

^{IV} "Direttiva per la valutazione ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali " (deliberazione n. 1 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente)

4. La concentrazione dei solidi sospesi è misurata con cono Imhoff ed è qui equiparato con il termine "sostanze sedimentabili".
5. Il gradiente di abbassamento della portata (il calo del triante dell'acqua nel corpo idrico a valle della diga) può avere solo un valore massimo in mm/h, che nei periodi tra metà marzo e fine luglio (periodo più sensibile per lo sviluppo dei pesci) determini una compromissione quanto più esigua. Il gradiente va determinato sulla base di uno studio specifico, considerando le richieste delle rispettive specie guida, la morfologia dell'alveo, l'idrodinamica e gli habitat presenti nei corpi idrici coinvolti. Nell'ambito di questo studio, è necessario definire la quantità e la modalità di un risciacquo con acqua pulita, che deve essere scaricata nel tratto derivato per almeno 24 ore. Le spese corrispondenti sono a carico del concessionario. Lo studio va presentato per l'approvazione da parte degli uffici competenti, come aggiornamento del progetto di gestione, almeno sei mesi prima di una misura pianificata.
6. Nel progetto di gestione devono essere implementate misure volte all'ottimizzazione della gestione dei sedimenti dei bacini artificiali in collaborazione tra gli uffici competenti della Provincia e concessionari, allo scopo di ridurre il più possibile gli impatti sull'ecosistema fluviale e sulla sua dinamica idromorfologica, garantendo la continuità del trasporto di sedimenti lungo il reticolo idrografico.
7. Per le aste idrografiche caratterizzati della presenza di più impianti in successione, l'Agenzia dell'ambiente verifica e approva le operazioni previste dai concessionari. In questo contesto, le interazioni esistenti tra i vari bacini artificiali devono essere considerate e armonizzate tra loro, incentivando manovre durante l'asta discendente di una piena. L'elaborazione delle misure viene effettuata in collaborazione con i concessionari e gli uffici provinciali competenti, al fine di garantire una gestione sostenibile dei sedimenti fluviali nel rispetto delle componenti biotiche.

Art. 44

Fascia riparia

1. La fascia riparia è l'habitat lungo il corso d'acqua, interconnesso con esso e che presenta una tipica vegetazione riparia.
2. Le misure nei e lungo i corpi idrici devono mirare al mantenimento di una fascia riparia funzionale ed orientarsi alla linea guida delle fasce riparie funzionali (Volume F, capitolo 8).
3. I corpi idrici o tratti di essi per i quali è necessario istituire nuove fasce di protezione con vegetazione specifica (art. 53 e 54 d.p.p. 6/2008) verranno istituite con l'aggiornamento del PTA.

Art. 45

Gestione degli ambiti fluviali di fondovalle

1. Il miglioramento della funzione ecologica dei fossati di fondovalle è un obiettivo prioritario per la tutela delle acque. Nel Volume F, capitolo 9.1. vengono definite misure che concorrono a mantenere e migliorare lo stato di qualità e la funzionalità ecologica di queste acque. Tali misure costituiscono la linea guida ecologica.
2. La linea guida ecologica deve essere presa in considerazione ed implementata nel piano generale di bonifica ai sensi della l.p. 5/2009, art.25, comma 3 e nei Piani di esercizio delle fosse di bonifica ai sensi dell'art. 41, comma 2 della parte 3 del PGUAP.

Art. 46

Ripristino del continuum fluviale

1. Ai sensi dell'art.42, comma 2b, della parte 3 PGUAP l'agenzia per la protezione civile elabora in collaborazione con l'ufficio caccia e pesca e l'agenzia per l'ambiente un piano pluriennale di

intervento per il ripristino del continuum nei fiumi e torrenti di fondovalle e dei tratti terminali dei loro affluenti. Tale piano pluriennale è parte del piano di sviluppo dei corsi d'acqua in Alto Adige (PCA)

2. Il ripristino del continuum fluviale viene attuato prioritariamente considerando le necessità ecologiche e l'area di migrazione prioritaria della trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*), che funge da specie bersaglio.
3. L'area di migrazione prioritaria è costituita dai seguenti corsi d'acqua:
 - Adige dal Lago alla Muta fino Salorno (ad eccezione del bacino a Tel) (Aa-Ai),
 - Rio Ram (A.420) dalla foce fino al ponte Calven,
 - Puni (A.410c) fino a poco sopra di Glorenza, con il Rio Cinigo (A.410.20) e Rio di Tartsces (A.410.20.5), entrambi fino all'altezza del campeggio,
 - Rio di Cavallaccio (A.405b) da Montechiaro alla foce e il Rio Montechiaro (A.405.5) con il sistema di fossi ad esso collegato,
 - Rio Solda (A.400c), dalla foce fino allo sbocco del Rio di Valnera (A.400.10),
 - Plima (A.285b) dalla foce fino allo sbocco del Rio Blanda (A.285.15),
 - l'area della foce del Rio di Tel (A.200b)
 - Torrente Passirio (Gb, Gc) dalla foce fino allo sbocco del Rio Salto (G.350) (altezza di Stulles),
 - Torrente Valsura (Hc) dalla foce fino nella gola di Lana,
 - Rio Molino di Marlengo (H.5),
 - La Roggia (A.90a, A.90b),
 - Rio di Nalles (A.90.4) nell'ultimo tratto ca. 2 km fino alla foce,
 - Rio di Prissiano (A.90.4.5) dalla foce fino alla cascata,
 - l'area della foce della Fossa di Bonifica dell'Adige (A.65),
 - Fossa grande di Bronzolo (A.45), con il Fosso di Campo (A.45.25.5) e la Fossa di Laives (A.45.30)
 - Talvera (Fd, Fc) dalla foce fino alla grande briglia,
 - Torrente Ega (B.25b) dalla foce alla restituzione della centrale idroelettrica di Cardano (GD/22),
 - Isarco (Bb-Bg) dalla foce fino alla confluenza del Rio di Fleres B.650b (ad eccezione della diga di Fortezza),
 - Rio di Scaleres dalla foce fino all'altezza del Seminario (B.400b, B.400c),
 - Rio Ridanna (B.600c, B.600d) fino a monte di Mareta,
 - l'area di foce del Rio di Racines (B.600.35) fino nella gola di Stanghe (B.600.35)
 - Rio di Vizze (B.605b), dalla foce fino alla restituzione della centrale idroelettrica GD/8740,
 - Rienza (Cc-Cf) dalla foce fino alla confluenza del Rio Casies a Monguelfo (ad eccezione delle dighe di Rio Pusteria e Monguelfo),
 - Rio di Casies (C.370b) dalla foce fino allo sbocco del Rio di Tesido (C.370.5),
 - Rio di Anterselva (C.335) dalla foce fino al Lago di Anterselva (S122),
 - l'area di foce del Rio di Fundres (C.120) fino a monte del paese di Vandoies di Sotto,
 - Aurino (Dc-De) dalla foce fino alla confluenza del Rio Bianco (D.200) a Luttago,
 - Rio di Riva (D.150c) dalla foce fino alle cascate,
 - Rio di Selva dei Molini (D.140a, D.140b) dalla foce fino nella gola a monte di Molini di Tures,
 - Gadera (Ec) dalla foce fino alla gola a monte di Mantana.Vengono considerati nell'area di migrazione prioritaria anche gli estuari nelle immediate vicinanze degli affluenti di queste acque prioritarie quali acque di rifugio.
4. Le misure da attuare e le relative priorità sono elencate nelle schede dei singoli corpi idrici (Allegato 2).
5. In casi motivati, l'agenzia per la protezione civile può attuare misure di ripristino del continuum anche al di fuori dell'area di migrazione prefissata.

Art. 47**Attività sportive nelle acque**

1. Le attività sportive sono ammesse solo in presenza di adeguata portata idrica per i corsi d'acqua e livello idrico per i laghi, a condizione che non pregiudichino la funzionalità ecologica, l'obiettivo ambientale e la comunità del sistema acquatico.
2. Il habitat, la riproduzione naturale e la stabilità delle specie autoctone non devono essere alterate o compromesse.
3. Attività sportive non devono provocare impatti fisici e immissioni di sostanze chimiche, che compromettono l'equilibrio del sistema ecologico.
4. Ulteriori disposizioni relative alle Attività sportive nelle acque sono stabilite con d.p.p. 6/2008 alla l.p. 8/2002.

Art. 48**Tutela delle specie e dei habitat**

1. Nell'utilizzo della risorsa idrica va prestata particolare attenzione alle specie e habitat inserite nella direttiva habitat (Direttiva 92/43/CEE), nella direttiva uccelli (Direttiva 2009/147/CE) e/o inserite nella lista rossa (IUCN) delle Specie Minacciate. La loro presenza va tutelata attraverso misure adeguate.

Art. 49**Specie esotiche invasive**

1. Per combattere le specie esotiche invasive vengono pianificate e attuate, oltre alle misure di monitoraggio relative alla distribuzione di specie esotiche invasive, anche misure per contenerne la densità di popolazione.
2. All'identificazione di specie esotiche invasive che possono danneggiare corpi idrici o fasce riparie, la giunta provinciale definisce misure per una rapida eradicazione.
3. L'introduzione di specie esotiche invasive nelle acque superficiali è vietata.
4. Relativamente agli interventi di ripopolamento di pesci nelle acque superficiali soggette a piano di coltivazione valgono le norme fissate dalla l.p. 28/1978, "Pesca".
5. Il contenuto degli acquari non deve essere smaltito nelle acque superficiali.
6. Le piante acquatiche provenienti da ecosistemi estranei o da allevamento possono essere introdotti in acque superficiali solo dopo parere vincolante dell'agenzia per l'ambiente.
7. Imbarcazioni, stivali e attrezzature che sono venuti a contatto con le acque superficiali, vanno puliti e asciugati accuratamente prima di entrare in contatto con altre acque. In tal modo viene evitato il trasferimento di virus (ad es. herpes Koi nel lago di caldaro) o funghi (ad es. Batrachochytrium dendrobatidis) in altri corpi idrici.
8. Misure specifiche relative a specie ittiche, nonché a specie di gambero di fiume sono descritte nel Volume F, capitolo 11.1.

Art. 50**Verifica dell'efficacia delle misure**

1. Il programma di verifica dell'efficacia delle misure viene effettuata dall'Agenzia per l'ambiente secondo le periodicità fissate dall'art. 15 della DQA, in sinergia con attività di verifica prevista per il piano di gestione.

Art. 51
Finanziamenti

1. Per la progettazione, realizzazione e ristrutturazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e delle reti fognarie principali nonché per interventi previsti dal PTA sui corpi idrici superficiali, sulle fasce di protezione e sulle acque sotterranee, la Giunta provinciale ai sensi dell'art. 54 della l.p. 8/2002 concede contributi.
2. Questi interventi possono essere finanziati anche con fondi di compensazione derivanti dalla gestione di medie e grandi centrali idroelettriche (fondi ambientali).